

## CONTRATTO DI SUBAPPALTO

tra

la società **I.G.E.S. Srl** - con sede in Pregnana Milanese (MI), via Dei Rovedi n. 28/30 – C.F. e P.IVA 08867370960, in persona del Sig. Lorenzo Lerose nella sua qualità di Legale Rappresentante in seguito denominata "Subappaltante"

e

la società **APPIA ANTICA SRL** con sede in Via Mornico 73 – 24050 Palosco (BG) P. Iva e Codice Fiscale IT03244550160 in persona del Sig. Brescianini Luigi nella sua qualità di Legale Rappresentante in seguito denominata semplicemente "Subappaltatrice"

premesso

che la stessa **APPIA ANTICA s.r.l.** risulta iscritta :

1. Presso la competente C.C.I.A.A. di Bergamo con numero di iscrizione: 03244550160;
2. Risulta essere in possesso di valido Attestato SOA;
3. Risulta intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
  - presso I.N.A.I.L. sede di Bergamo con Codice ditta n. 18012953;
  - presso I.N.P.S. sede di Bergamo con posizione n.1210022549;

dato atto

1. che la Stazione Appaltante: **Comune di Tradate** con sede in piazza Giuseppe Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA) ha affidato, ha seguito di gara a procedura aperta, alla società **I.G.E.S. Srl** la **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA UNITA' D'ITALIA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CARLO ROSSINI (CIG: 84382063E0 CUP: C67H20000860002)**
2. che la *Subappaltatrice* risulta disporre di capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
3. che la *Subappaltatrice* è in grado di trasmettere tutto quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 in regime di documentazione di subappalto;
4. che non sussistono tra la *Subappaltante* e la *Subappaltatrice* forma alcuna di controllo e di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto , anche ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1990 n° 300 della normativa antimafia e successive modifiche e integrazioni.

### **ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La società **I.G.E.S. Srl** intende affidare alla società **APPIA ANTICA s.r.l.** i seguenti lavori in subappalto :

– **Posa cubetti di luserna**

relativi all'appalto di cui in premessa e secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

La *Subappaltatrice* dichiara di conoscere e quindi di accettare tutte le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto e di assumere ogni onere in esso contenuto nessuno escluso.

## **ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE**

La *Subappaltatrice* assume espresso impegno a sostenere direttamente i seguenti oneri:

- A) fornire sul luogo oggetto dei lavori tutte le macchine, le attrezzature e le maestranze necessarie all'esecuzione delle opere affidate e di provvedere all'esecuzione delle stesse secondo le caratteristiche geometriche e strutturali indicate dalla Direzione Lavori e per quanto riguarda la *Subappaltante* I.G.E.S. Srl dal responsabile **geom. Lorenzo Lerose**;
- B) rendere tempestivamente edotta la *Subappaltante* ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni, di ogni variazione intervenuta riguardante i requisiti soggettivi del titolare e degli amministratori e dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli art. 10 e 10ter della legge 31 maggio 1965 n° 575 e successive modifiche;
- C) provvedere all'Assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro ed alle previdenze sociali, di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze RCT e RCO. La *Subappaltatrice* sarà in ogni caso responsabile di eventuali danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori se dovuti a imperizia nell'uso delle attrezzature da parte delle maestranze;
- D) a richiesta della *Subappaltante*, di consentire alla medesima, di prendere visione dei libri paga, del Libro Unico (ex Libro Matricola) , nonché di tutti gli altri documenti occorrenti a dimostrare la regolarità contributiva.
- E) far pervenire alla *Subappaltante* la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali del lavoro assunto.
- F) provvedere alla eventuale manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo (il termine ultimo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori);

Tutte le spese derivanti alla *Subappaltatrice* in osservanza agli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo alla *Subappaltatrice* per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per dare compiuti a regola d'arte o lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti, così come tutti gli oneri per la messa in sicurezza del cantiere.

## **ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA SUBAPPALTANTE**

- A. La *Subappaltante* provvederà a trasmettere alla Stazione Appaltante copia del presente contratto.
- B. La *Subappaltante* garantisce di aver ottemperato agli obblighi posti a suo carico per ciò che concerne l'approntamento delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La stessa provvederà a trasmettere copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante alla *Subappaltatrice* ed a curare il necessario coordinamento con quest'ultima.

## **ART. 4 - NORME CHE REGOLANO IL PRESENTE CONTRATTO**

Il presente contratto, per quanto nello stesso non espressamente derogato, è soggetto a tutte le norme, patti e condizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto per i lavori di cui all'oggetto, a tutti gli elaborati progettuali, nessuno escluso, che l'esecutore dichiara espressamente di ben

conoscere, che per espressa volontà delle parti vengono allegati al presente contratto e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di subappalto regolate dall' art. 105 -D.Lgs. 50/2016 e smi.

#### **ART. 5 - QUALITA' DEI MATERIALI**

I materiali necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovranno essere delle migliori qualità e dovranno rispondere ai requisiti dalle norme di Legge e di Capitolato.

#### **ART. 6 – INIZIO, DURATA DEI LAVORI E PENALITA'**

I lavori di cui al presente contratto inizieranno e saranno portati a termine secondo il programma lavori, che dovrà essere concordato con il personale tecnico della *Subappaltante* all'atto della sottoscrizione del contratto medesimo.

La *Subappaltatrice* non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione che per eventuali sospensioni e successive riprese di lavoro delle singole opere commesse, che venissero ordinate dall'Impresa Subappaltante in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo, in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del committente dell'opera o per esigenze di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di impresa terza o di ditta interessata alla complessiva esecuzione dell'opera stessa.

Resta impregiudicato peraltro il diritto della *Subappaltatrice* ad una congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere oggetto del presente contratto rispetto ai termini stabiliti nel programma lavori o al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti, e sempre che il ritardo sia imputabile alla *Subappaltatrice*, verrà applicata nei confronti dell'impresa medesima una penale pari a quella stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto, salva la dimostrazione del maggiore danno subito dalla *Subappaltante* e salva sempre l'eventuale risoluzione anticipata del contratto per una delle cause di cui al successivo art.12.

#### **ART. 7 - IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI**

L'importo totale dei lavori ammonta ad **€. 52.000,00 (Euro cinquantaduemila/00) di cui €. 1.500,00 (Euro millecinquecento/00)** per oneri di sicurezza.

L'importo non sarà soggetto a variazioni.

#### **ART. 8 - PREZZI UNITARI E LORO INVARIABILITA'**

La descrizione dei lavori di cui al presente contratto è riportato all'**ART. 20** del presente contratto

I prezzi comprendono :

- qualsiasi prestazione di mano d'opera, comprensiva di ogni onere relativo a tutte le assicurazioni e contribuzioni di legge;
- i trasporti di macchinari e materiali sul cantiere;
- gli oneri per installazioni di cantiere e ripiegamento di qualsiasi attrezzatura alla fine dei lavori;
- gli oneri per la posa del materiale segnaletico;
- gli oneri per i tracciamenti;
- gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza del cantiere comprese tutte quelle opere provvisorie che la Direzione Lavori e/o il Coordinatore della Sicurezza e/o la *Subappaltante* ritenessero indispensabili

I prezzi resteranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche in deroga a quanto previsto dall'Art.1664 C.C. e non saranno soggetti a revisione.

La *Subappaltante* pratica, per le prestazioni affidate alla *Subappaltatrice*, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione **con ribasso non superiore al 20%**.

Le lavorazioni descritte all'ART. 20 sono comprensive degli **oneri della sicurezza** stimati, in comune accordo, in **€ 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) sui quali non è stato applicato alcun ribasso.**

## **ART 9 - SITUAZIONI LAVORI – PAGAMENTI**

La *Subappaltatrice* presenterà al *Subappaltante* la situazione lavori eseguiti e quest'ultima, senza indugio, la sottoporrà a sua volta alla Direzione Lavori. Tali situazioni, ove confermate dalla Direzione Lavori e dalla Stazione Appaltante, all'atto stesso dell'emissione dei singoli S.A.L. da parte della D.L daranno facoltà alla *Subappaltatrice* di emettere le relative fatture, non assoggettate ad I.V.A. come previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Art.1 comma 44 (Reverse Charge) relativamente agli importi di competenza. Il pagamento verrà corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante.

## **ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DELLE OPERE AFFIDATE**

La *Subappaltatrice* non potrà cedere, neppure in parte, a terzi le opere oggetto del presente contratto. In caso di inosservanza di tale divieto il contratto si intenderà risolto fin dall'origine, salvo il diritto della *Subappaltante* al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti posti in essere dalla *Subappaltatrice* per violazione delle vigenti norme di legge ivi compresa quella di cui all'art. 21 della legge 31 settembre 1982 n° 646 e successive integrazioni e modificazioni.

## **ART. 11 – ADEMPIMENTI NORMATIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI**

La *Subappaltatrice* si impegna ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi saranno addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo;

La *Subappaltatrice* si impegna inoltre all'adempimento di tutte le Norme di Legge e contrattuali relative all'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie ed alla Previdenza Sociale.

A tal fine dovrà presentare alla *Subappaltante*, prima dell'inizio dei lavori la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli Enti Assicurativi, Antinfortunistici e Previdenziali.

Dovrà inoltre trasmettere alla *Subappaltante*, con periodicità mensile, la documentazione attestante la regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti (D.U.R.C.).

Nel caso di mancato assolvimento dell'obbligo suddetto, la *Subappaltante*, in attesa dell'adempimento, avrà il diritto di sospendere il pagamento di quanto contrattualmente dovuto al subappaltatore che fin da ora rinuncia ad avanzare pretese ed a proporre domande e azioni, accettando che le somme trattenute a questo titolo siano infruttifere di interessi.

La *Subappaltatrice* assume su di se ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'esecuzione dei lavori assunti in appalto, o per fatti derivanti dall'esecuzione stessa, operando in maniera autonoma, a proprio totale rischio.

In relazione a ciò nominerà quale proprio Rappresentante un proprio Tecnico che sarà preposto alla guida del personale addetto alla esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Detto Tecnico sarà anche delegato dal subappaltatore a rispondere nei confronti degli Enti previdenziali ed antinfortunistici nonché nei confronti della Stazione Appaltante con tutti i necessari poteri ed assumerà la funzione di responsabile per la sicurezza della *Subappaltatrice*.

La *Subappaltatrice* è tenuta al rigoroso rispetto delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, previste dalla vigente normativa, per le lavorazioni oggetto del presente contratto.

A tal fine, prima dell'inizio dei lavori dovrà dimostrare di aver recepito i dettami della normativa antinfortunistica e le imposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e, dopo aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambito del cantiere in oggetto, anche dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva, sui quali dichiara di essere stato esaurientemente informato dalla *Subappaltante*, dovrà esibire la seguente documentazione:

- Documentazione indicata dal D.Lgs. n.81/2008 allegato XVI ;
- Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 96, comma 1, lettera g) con i contenuti di cui all'allegato XV del D.Lgs. n.81/2008;
- Dichiarazione dell'avvenuta formazione ed informazione impartita ai propri dipendenti in relazione ai rischi specifici a cui sono esposti durante l'esecuzione dei lavori;
- Dichiarazione attestante la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;
- Copia dei Certificati di Idoneità sanitaria al lavoro ed alla mansione specifica dei singoli operatori presenti in cantiere rilasciata dal medico competente;
- Copia del Registro Infortuni riferito agli ultimi 3 anni;
- Copia Libro Unico del lavoro (ex Libro Matricola) riferito al personale di cantiere;
- Copia CCIAA e DURC.

La *Subappaltatrice* dovrà in ogni caso attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori ed a quelle impartite dal Direttore di Cantiere e dal Coordinatore della Sicurezza .

## **ART. 12 - FACOLTA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI.**

La *Subappaltatrice* riconosce espressamente che il mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il mancato pagamento ai lavoratori dipendenti delle retribuzioni maturate per le prestazioni d'opera fornite nell'esecuzione dei lavori di cui trattasi, il mancato tempestivo versamento agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo sulle retribuzione medesime, legittima senz'altro la *Subappaltante* alla risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'Impresa subappaltatrice, qualora la stessa, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine prorogabile prefissatole a sanare le irregolarità eventualmente rilevate.

In ogni caso la *Subappaltante* è fin d'ora autorizzata a sospendere ogni pagamento nei confronti della *Subappaltatrice* e a sostituirsi ad essa nell'assolvere, in nome e per conto di quest'ultima e fino alla concorrenza dell'importo dovuto ed eventualmente non pagato, gli obblighi della stessa *Subappaltatrice* nei confronti degli Enti Previdenziali nonché della Cassa Edile.

## **ART. 13 – DANNI**

Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ricadono sulla *Subappaltatrice* solo se dipendono da cause ad essa imputabili.

#### **ART. 14 – RICHIESTE DELL'IMPRESA SUBAPPALTRATRICE**

Qualora la *Subappaltante* sia tenuta al rispetto di condizioni e termini precisi per far valere nei confronti della Stazione Appaltante domande o proporre riserve, la *Subappaltatrice* sarà tenuta nei confronti della *Subappaltante*, al rispetto di condizioni e termini identici.

In ogni caso nulla sarà dovuto alla *Subappaltatrice* se, a seguito di una mancata sua tempestiva formulazione alla *Subappaltante* di richieste o riserve, quest'ultima perda una fondata possibilità di trasferire l'onere sul Committente.

#### **ART. 15 – FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto che non fosse risolta pacificamente tra le parti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano.

#### **ART. 16 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di Legge.

#### **ART. 17 – REGISTRAZIONI**

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 6 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese in caso di registrazione e quelle consequenziali e relative saranno a carico della parte che, con la propria inadempienza, avrà resa necessaria la registrazione medesima.

#### **ART. 18 – TRACCIABILITA'**

La *Subappaltante* si impegna, verso la *Subappaltatrice*, ad effettuare i pagamenti relativi al presente contratto con *strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni*, registrati sul conto dedicato dell'appalto, nel rispetto dei dettami stabiliti dall'art. 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010.

La *Subappaltante* trasmetterà il presente contratto alla Stazione Appaltante.

Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia competente dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui alla summenzionata Legge delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

#### **ART. 19 – TRACCIABILITA': IMPEGNO DELLA SUBAPPALTATRICE**

La *Subappaltatrice*, ai sensi delle Legge 136/2006 come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs. n. 187/2010, si impegna:

- A) a comunicare, con atto scritto, sia alla *Subappaltante* che alla Stazione Appaltante di competenza, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative al subappalto, entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro

- destinazione. Nello stesso tempo comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- B) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare su qualsiasi forma di pagamento il CIG precedentemente indicato;
  - C) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. con le modalità ivi previste;
  - D) ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti la clausola di cui alla precedente lettera A) ed a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti stessi.

## ART. 20 – DESCRIZIONE LAVORI

Posa porfido e lastre in granito.

Pregnana Milanese, lì 17/02/2021

**I.G.E.S. Srl**  
Via Dei Rovedi 28/30  
20019 PREGNANA MILANESE (MI)  
Tel. 02 93290638  
C.F. 08867370960  
Info@iges-srl.it

**IGES S.r.l.**  
IMPRESA  
GENERALE  
EDILIZIA  
STRADALE

**APPIA ANTICA s.r.l.**

**APPIA ANTICA S.R.L.**  
**FALOSCO (BG)**